ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 71

Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri

I provvedimenti adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, concernenti la revoca o la decadenza dall'autorizzazione, nonche' la liquidazione coatta amministrativa sono comunicati dall'ISVAP alle autorita' di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
Titolo	II — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Capo	VII — Provvedimenti del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e dell'isvap
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-71-comunicazioni-alle-autorita-di-controllo-degli-altri-stati-membri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it